



Via Torre Nera n°4/5, loc. Doglio,  
06057 – Monte Castello di Vibio (PG)  
terraaletheia@gmail.com  
terraaletheia@pec.it  
IBAN: IT11C0306909606100000181677  
BIC/SWIFT: BCITITMM  
C.F. 93096370502

## **VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE**

L'anno 2023 il giorno 12 del mese di Dicembre presso la sede dell'Associazione, "Terra Aletheia A.S.D.-A.P.S." in seconda convocazione alle ore 21:00 (essendo la prima deserta), in Monte Castello di Vibio (PG), Loc. Doglio, via Torre Nera n°4/5 si è riunita l'Assemblea dei soci per discutere sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1) Proposta di adeguamento dello statuto alle norme stabilite dal D.Lgs. 117/2017, D.Lgs. 36/2021 e D.Lgs. 120/2023
- 2) Varie ed eventuali

E' presente per il Consiglio direttivo il Presidente Sig.ra Ambra Guerrucci, nonché il Consiglio direttivo al completo (Maria Concetta La Rocca, Gabriele Angeli, Federico Bellini, Paola Lumia, Carlo Trimarchi, Flavio Bona e Giuseppe La Rocca), mentre sono presenti per i soci i Sig.ri:

Milena Arnoldi e Lorenzo Trimarchi, Daniela Mongillo, Laura Sagramoni, Silvia Luperi, Sonia Rancati, Ferdinando Traversi, Michela Torre, Maria Giovanna Antonioli, Federica Rota, Gaia Seghieri, Antonietta Fucci, Elisabetta De Benedetti, Katia Pantalla, Vera Fittipaldi, Elisabetta Giuliani, Antonella Falabella, Cristina Cavedine, Chiara Orsini, Emanuela Capurro, Tiziana Brignoli, Francesca Gerosa, Martina Garletti, Edra Zamponi, Andrea Cappella, Federica Bardi, Ingrid Del Visco, Valentina Capelli, Paola Colzi, Maria Alagia, Simona Oliva, Alice Borghi, Francesca Lauricella, Lucia Teresa Corna, Silvana Botta, Francesca Carrara, per totale complessivo di 44 Soci su un totale di 85, pertanto ai sensi di Statuto, il Presidente dichiara la riunione valida per deliberare, nomina quale Segretario il Sig. Gabriele Angeli e passa ad illustrare ai presenti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa quindi a trattare il primo punto dell'ordine del giorno e comunica agli associati che il Consiglio Direttivo, a seguito dell'entrata in vigore dei Decreti Legislativi 36/2021 e 120/2023, ha ritenuto indispensabile indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale in modo da rispettare ed adeguarsi alle nuove norme.

Successivamente dà lettura della bozza di Statuto predisposta dal Consiglio Direttivo, secondo i dettami del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei Decreti Legislativi 36/2021 e 120/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per chiedere chiarimenti ed esporre proposte e/o modifiche.

Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti

**DELIBERA**

V\_06/2023



Via Torre Nera n°4/5, loc. Doglio,  
06057 – Monte Castello di Vibio (PG)  
terraaletheia@gmail.com  
terraaletheia@pec.it  
IBAN: IT11C0306909606100000181677  
DIO / CIA / LET. B / CITATA AAA

### DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione.

L'associazione è esente dal pagamento delle imposte di registro e imposte di bollo ai sensi dell'Art. 82 comma 3 e 5, D.Lgs. 117/2017 ed ai sensi dell'art. 1 comma 6 del D.Lgs. 120/2023.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 21:30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

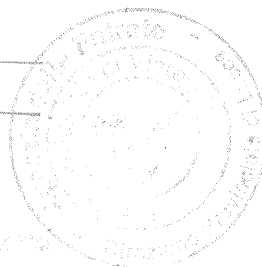
Il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Provinciale di Lucca  
Ufficio Registro e Imposte

Registrato il 20/12/23  
Al n. 1566 sub 3

IL FUNZIONARIO DELEGATO (\*)  
Coppola

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale



# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

## A.S.D.-A.P.S. "TERRA ALETHEIA"

(Associazione Sportiva Dilettantistica - Associazione di Promozione Sociale "TERRA ALETHEIA")

### Art. 1 Denominazione, durata, sede e caratteri fondamentali

1. E' costituita, nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (nel prosieguo anche solo "Codice del Terzo settore") e ss.mm.ii. e del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., del Codice civile e della normativa in materia l'associazione denominata **"Associazione Sportiva Dilettantistica TERRA ALETHEIA A.P.S."**.
2. La denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica" e di "Associazione di promozione sociale", nonché i relativi acronimi di "A.S.D." e "A.P.S." potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione, rispettivamente, nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e nella sezione del Registro unico nazionale del terzo settore dedicata alle APS e limitatamente in costanza di iscrizione nei Registri medesimi.
3. L'associazione ha sede legale in via Torre Nera n°4/5, loc. Doglio, Monte Castello di Vibio (PG).
4. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
5. "TERRA ALETHEIA" APS-ASD è un'autonoma, libera, associazione apartitica, apolitica, aconfessionale, senza scopo di lucro e con durata illimitata nel tempo. La stessa intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità, senza alcuna distinzione o discriminazione.

### Art. 2 Statuto

1. L'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Codice del Terzo settore e ss.mm.ii. e del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
2. L'associazione aderisce all'**Associazione C.N.S. Libertas**, Ente di Promozione Sportiva del CONI e Rete Associativa e Associazione di Promozione sociale del Terzo settore, di cui rispetta lo Statuto e condivide le finalità istituzionali.
3. In questo senso, l'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti di C.N.S. LIBERTAS quale Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte della CNS LIBERTAS, quale Ente di Promozione Sportiva affiliante, l'associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
4. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.
5. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### Art. 3 Efficacia dello Statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

### Art. 4 Interpretazione dello Statuto

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

### Art. 5 Scopi, finalità e attività

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si propone di:
  - promuovere l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, mediante iniziative finalizzate al miglioramento fisico e psichico della persona;
  - operare per la realizzazione di iniziative culturali e del tempo libero con finalità ricreative, educative e formative, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
  - informare e stimolare l'opinione pubblica alla cultura e allo sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alle attività ricreative e culturali, nonché all'attività sportiva;
  - organizzare, gestire e partecipare a manifestazioni sportive e ricreative;
  - incentivare e sviluppare l'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti solidaristici e di volontariato;
  - incentivare la conoscenza dei luoghi di interesse culturale, storico, paesaggistico, le tradizioni popolari;
  - promuovere una cultura ambientale ed ecologica volta a tutelare e valorizzare i beni ambientali e culturali, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché a salvaguardare gli ambienti naturali del territorio;
  - promuovere iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, i gruppi di acquisto solidale;
  - indirizzare i giovani al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di inclusione sociale;
3. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ha per oggetto l'esercizio dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle discipline sportive di equitazione, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.
4. In qualità di Associazione di promozione sociale del Terzo settore e di "Ente non Commerciale", l'Associazione opera altresì mediante lo svolgimento in via principale nei seguenti settori di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore:
  - a) Equitazione;
  - b) Attività *preventive ed integrative* per la tutela del *benessere psicofisico e della salute pubblica* attraverso sani stili di vita;
  - c) Attività formative, socioculturali nel settore del *restauro, della agricoltura, dell'ambiente* e iniziative atte ad *incrementare l'uso sociale del tempo libero*;
  - d) Sviluppo socio educativo attraverso *corsi di formazione extrascolastica permanente e continua* rivolti al cittadino, adeguati ad ogni fascia d'età, finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del

bullismo e al contrasto della povertà educativa; lo studio, la *sperimentazione, la divulgazione delle pratiche e metodi delle discipline bio naturali*, discipline olistiche e delle arti olistiche e orientali e in modo particolare tecniche volte a *migliorare lo stato di benessere attraverso il trattamento* che comprende principi sviluppati empiricamente dalle realizzazioni e dallo sviluppo della pratica oggi ampiamente documentata in un gran numero di testi classici specifici;

- e) Promuovere lo *sviluppo della consapevolezza individuale e collettiva* in tutte le età della vita, valorizzando le *risorse dell'individuo*, la costruzione e la valorizzazione di uno *stile di vita* rispondente alle proprie esigenze e aspirazioni, nel rispetto di sé, degli altri *esseri umani, degli animali* e dell'ambiente circostante mediante corsi in *ambito zootecnico, etologico, erboristico, agricolo*.
  - f) Istituire e gestire corsi anche per l'orientamento professionale in svariate Discipline per il Benessere Naturale (DBN) e per la diffusione e divulgazione della conoscenza e della pratica di scienze e discipline olistiche, atte a favorire l'auto-riequilibrio dell'individuo senza compiere atti medici, né invasivi, né lesivi, l'utilizzo di metodi di prevenzione e di cura alternativi e non, con le finalità di riequilibrare l'energia vitale, stimolare la crescita individuale, operare al recupero ed al mantenimento della salute a livello fisico, psichico e spirituale, anche nel contesto del rapporto uomo/animale, proponendo in generale corsi di insegnamento teorico-pratico a carattere culturale, scientifico, formativo, informativo, di aggiornamento, di specializzazione, di qualificazione, di riconversione e di avviamento professionale, nonché di alfabetizzazione, di integrazione sociale, culturale, sportiva, linguistica e di recupero anche con rilascio di crediti formativi;
  - g) *Rilasciare tessere, distintivi, attestati, diplomi, certificazioni e similari* in convenzione con l'ente affiliante o settori di riferimento nonché istituire *Albi onorifici, registri ed elenchi* delle discipline bio naturali ed olistiche e delle qualifiche conseguite dagli associati;
  - h) Promuovere la *costituzione di Istituti, laboratori e centri per la ricerca* culturale, sociale, zootecnica, etologica, erboristica, agricola, sportiva e scientifica;
  - i) Promuovere e gestire la raccolta fondi, l'avvio programmi di recupero e difesa degli animali e dei loro diritti, e finanziamento di progetti di sensibilizzazione al mondo animale, tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281, ivi compreso il recupero di animali destinati alla macellazione;
  - j) Promuovere, organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale, nonché agricoltura sociale ed ogni attività di alloggio temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  - k) Costituire un *fondo di solidarietà sociale* attraverso contribuzioni spontanee, contributi versati dagli associati nelle forme e nei modi stabiliti dall'Organo di Amministrazione, proventi dalle proprie attività promozionali e ogni altro contributo di Enti e privati a favore delle iniziative che rientrano nella sua sfera di azione;
  - l) *Utilizzare i contributi e le sovvenzioni di Enti* pubblici e privati, nazionali e internazionali per offrire la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività e per le attività previste dallo Statuto.
5. Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, nonché di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
6. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

7. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle principali di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.
8. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo settore.
9. Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle attività di interesse generale, in conformità alle eventuali norme particolari che ne disciplinino l'esercizio, di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), k), l), p), q), r), s), t), u), v), e w) del Codice del Terzo Settore.
10. L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.
11. L'Associazione tiene, a cura dell'Organo di Amministrazione, un *registro dei volontari* che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
12. L'Associazione per raggiungere i propri fini potrà effettuare una serie di attività divulgative come: volantinaggio, pubblicazione di materiale audiovisivo, editoriale e pubblicazioni su internet e dotarsi di un sito Internet.

#### **Art. 6 Soci: requisiti e procedura di ammissione**

1. Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi, che accettino lo statuto e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
4. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
5. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
6. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
7. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
8. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
9. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
10. L'Associazione può utilizzare i dati personali dei soci solo all'interno della stessa e previa autorizzazione degli interessati per il solo perseguimento degli scopi sociali.

#### Art. 7 Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno:

1. il diritto di *partecipare alle attività associative*;
2. il diritto di *voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali* dell'Associazione;
3. il diritto di *voto per l'approvazione del bilancio* consuntivo di esercizio annuale;
4. il diritto di *candidarsi*, se maggiorenni, alle *cariche sociali*;
5. il diritto di *esaminare i libri sociali* facendone richiesta motivata all'Organo di Amministrazione, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio;
6. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
7. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigente.

In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative, nonché rispettare lo statuto e le direttive del CNS LIBERTAS, quale ente di Promozione Sportiva del CONI cui l'Associazione è affiliata.

Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.

I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

#### Art. 8 Volontario e attività di volontariato

1. Il volontario è colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in favore della comunità e del bene comune, anche al fine di promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

#### Art. 9 Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

## Art. 10 Organi dell'associazione

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea;
2. l'Organo di Amministrazione;
3. il Presidente;
4. l'Organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
5. Organo di revisione legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

## Art. 11 Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa. È l'organo sovrano.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
4. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
5. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.
7. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
  - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

## Art. 12 Compiti dell'Assemblea

1. L'assemblea:
  - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
  - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
  - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - delibera sull'esclusione degli associati;
  - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

## Art. 13 Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

## Art. 14 Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## Art. 15 Organo di Amministrazione

1. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di tre fino ad un massimo di cinque membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.
3. Dura in carica per 4 anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di tre mandati.
4. L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.
5. La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
6. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

7. Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
9. Ai membri dell'Organo di amministrazione dell'Associazione è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
10. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
11. In particolare, tra gli altri compiti:
- amministra l'associazione,
  - attua le deliberazioni dell'assemblea,
  - predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
  - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
  - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
  - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
  - è responsabile degli adempimenti connessi alla permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore,
  - delibera in ordine all'ammissione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
12. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
13. Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

#### **Art. 16 Presidente**

1. Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.
4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art. 17 Organo di Controllo**

1. L'organo di controllo è nominato, in via monocratica, dall'Assemblea nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.
2. L'organo di controllo:
  - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
  - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
  - attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo settore all'art. 31, la revisione legale dei conti.
4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 18 Organo di Revisione legale dei conti**

1. E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo ovvero ad un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali o ad una società di revisione legale.

#### **Art. 19 Libri sociali**

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  - a) il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
  - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

#### **Art. 20 Patrimonio ed entrate**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:
- quote di iscrizione (associative) e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
  - contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici e persone fisiche;
  - donazioni e lasciti testamentari;
  - sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci e/o persone fisiche;
  - proventi derivanti da attività di raccolta fondi e da attività diverse da quelle di interesse generale svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
  - rendite patrimoniali;
  - rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
  - ogni altra entrata ai sensi del Codice del Terzo settore.
3. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripartizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.
4. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
5. L'Organo di Amministrazione annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

#### Art. 21 I beni

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

#### Art. 22 Divieto di distribuzione degli utili

1. Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo settore.

#### Art. 23 Bilancio

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o,

nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

#### **Art. 24 Bilancio Sociale**

1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

#### **Art. 25 Convenzioni**

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Codice del Terzo settore sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

#### **Art. 26 Personale retribuito**

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo settore.
2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

#### **Art. 27 Responsabilità ed assicurazione dei volontari**

1. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore.

#### **Art. 28 Responsabilità dell'associazione**

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

#### **Art. 29 Assicurazione dell'associazione**

1. L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

#### **Art. 30 Devoluzione del patrimonio**

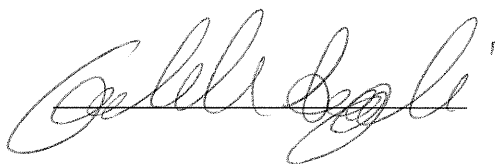
1. In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 31 Disposizioni finali**

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e in materia associazioni di promozione sociale di cui, al Codice del Terzo settore e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

IL SEGRETARIO

GABRIELE ANGELI



IL PRESIDENTE

AMBRA GUERRUCCI

